



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ E DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023

Approvato con decreto del Presidente n. 36 del 16 febbraio 2024
In vigore dal 19 marzo 2024

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di affidamento di lavori pubblici, di servizi e di forniture. All'interno del presente regolamento, il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

INDICE

CAPO I

Principi generali

Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche	pag.	1
Art. 2 - Destinatari e attività	"	2
Art. 3 - Gruppi di lavoro	"	2
Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo	"	3
Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo	"	4
Art. 6 - Rapporti con altri enti pubblici	"	4
Art. 7 - Quota del 20 per cento	"	5

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante	pag.	6
Art. 9 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro "lavori"	"	6

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 10 - Graduazione della misura incentivante	pag.	8
Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro "servizi e forniture"	"	8

CAPO IV

Incentivo per contratti misti e globali

Art. 12 - Graduazione della misura incentivante	pag.	10
Art. 13 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro "contratti misti e globali"	"	10

CAPO V

Norme comuni

Art. 14 - Principi in materia di valutazione	pag.	12
Art. 15 - Attività del personale dirigenziale	"	12
Art. 16 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione	"	12
Art. 17 - Contabilizzazione e liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche	"	13
Art. 18 - Informazione e confronto	"	15
Art. 19 - Incentivi per le attività svolte dalla Stazione Unica Appaltante	"	15
Art. 20 - Disciplina transitoria ed entrata in vigore	"	16

PREMESSE

1. La funzione degli incentivi, oggetto del presente Regolamento, risiede nella necessità di valorizzare le professionalità interne all'ente, anche in funzione del risparmio di spesa conseguito dall'Amministrazione rispetto alla scelta del conferimento esterno dell'incarico professionale, da remunerare per la resa delle medesime prestazioni professionali. Tali incentivi hanno una funzione premiante di competenze e responsabilità, legate inscindibilmente allo svolgimento di peculiari funzioni tecniche.
2. L'art. 1 del Codice definisce il "principio del risultato", il quale costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale, nonché per valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti e per attribuire gli incentivi, secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.
3. L'art. 2 del Codice definisce il "principio della fiducia", il quale favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, comma 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile agli appalti relativi a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione (vedi art. 114, comma 8, e Allegato II.14, art. 32, commi 2 e 3, del Codice, per i casi in cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal Responsabile Unico del Progetto).
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Ente. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'incentivo di cui ai commi precedenti, in particolare, è destinato:
 - a. ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b. alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi, il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice e al presente Regolamento.

Art. 2

Destinatari e attività

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, comma 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei dipendenti dell'ente, di qualifica non dirigenziale, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - responsabile unico del progetto - RUP ed eventuale responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e per la fase di affidamento (art. 15, comma 4, del Codice);
 - collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico.
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, comma 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3

Gruppi di lavoro

1. Per l'espletamento delle attività tecniche e/o amministrative, di cui all'art. 45, comma 2, del Codice, sono costituiti appositi Gruppi di lavoro e l'individuazione dei soggetti componenti gli stessi avviene tenuto conto del grado di professionalità, esperienza e specializzazione richiesto dal singolo intervento.
2. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le idonee competenze attinenti l'opera o lavoro, servizio, fornitura ivi incluse le procedure amministrative e contabili da svolgere. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni, se compatibili tra loro.

3. La composizione del gruppo di lavoro è definita mediante apposito atto del dirigente cui compete la realizzazione dell'intervento, su indicazione del Responsabile Unico del Progetto, se soggetto diverso.
4. Il gruppo di lavoro può essere costituito da personale appartenente ad uffici e/o settori diversi da quelli di gestione diretta della singola opera/lavoro, servizio, fornitura, in possesso dei requisiti professionali, tecnici e/o amministrativi, idonei allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 2, considerata anche la complessità dell'intervento. La partecipazione è subordinata all'autorizzazione espressa per iscritto dal Dirigente del Settore di appartenenza.
5. Il dirigente, con le modalità di cui al comma 4, individua il personale appartenente ad uffici e/o settori diversi da quello di gestione diretta della singola opera/lavoro, servizio, fornitura, designato dai rispettivi dirigenti, che collabora alla predetta attività, in qualità di responsabili e addetti alla gestione tecnico, amministrativa e contabile, anche con funzioni di controllo di regolarità degli atti assunti, nonché con funzioni di rendicontazione agli organi di controllo preposti, in conformità alle norme, regolamenti e disposizioni contrattuali vigenti. La percentuale di ripartizione è definita con atto di indirizzo del direttore generale.
6. L'atto di individuazione del Gruppo di lavoro riporta:
 - a. La tipologia e il relativo importo del lavoro, servizio o fornitura posto a base delle procedure di affidamento, con l'eventuale programma di finanziamento (se spesa di investimento);
 - b. i nominativi dei soggetti incaricati delle attività inerenti alle funzioni tecniche, nonché del personale che partecipa o collabora a dette attività, indicando i compiti a ciascuno assegnati, nonché la fase procedurale dell'affidamento;
 - c. i termini (obiettivi, tempi e modalità), entro i quali devono essere eseguite le singole prestazioni;
 - d. l'importo degli incentivi funzioni tecniche determinato ai sensi degli artt. 8, 10 e 12, nonché le aliquote spettanti a ciascun componente il Gruppo di lavoro.
7. Nell'attribuzione di tali incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Il Dirigente competente può, con provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il Responsabile Unico del Progetto, se soggetto diverso.
8. Le figure tecniche e/o amministrative incaricate delle attività di cui all'art. 45, comma 2, del Codice possono essere individuate e inserite nel gruppo di lavoro anche nel corso dell'esecuzione del contratto, in corrispondenza delle necessità delle diverse fasi del procedimento.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa della procedura di gara/affidamento previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b. i lavori di importo inferiore ad euro 75.000,00;
 - c. gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad euro 75.000,00;
 - d. i contratti esclusi dall'applicazione del Codice, a termini dell'art. 56;
 - e. i lavori in amministrazione diretta;
 - f. la manutenzione straordinaria e ordinaria che non presenta il carattere della complessità. Per manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità si considerano gli appalti di manutenzione che richiedano da parte del personale tecnico-amministrativo un supplemento di attività. In particolare, è richiesta un'attività di programmazione della spesa, di valutazione del progetto o di controllo delle procedure di affidamento e dell'esecuzione del contratto. La manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità è caratterizzata da un insieme di operazioni che tramite un processo di ingegnerizzazione e/o di innovazione, sia volto a mantenere costantemente nella dovuta efficienza funzionale, in rispondenza agli scopi per cui sono stati costruiti, un edificio, una strada, un impianto. Per ingegnerizzazione si intende un processo che, a partire da un progetto (redatto sulla base della normativa tecnica, di calcoli, di specifiche e disegni), consenta di rimediare al degrado strutturale, tecnologico o impiantistico di un manufatto, di un edificio o di sue componenti. La particolare complessità dei lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria deve essere espressamente attestata dal dirigente competente contestualmente all'impegno di spesa e richiamata nell'atto di liquidazione dell'incentivo;
 - g. varianti conformi di cui all'art. 120, comma 1, lettere c) e d), del Codice.

Art. 6

Rapporti con altri enti pubblici

1. I compensi incentivanti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice per attività svolte da dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, trovano copertura nell'ambito delle risorse di cui all'art. 1 e sono ripartite, secondo le modalità previste nella presente disciplina; le stesse sono trasferite all'Amministrazione datore di lavoro per essere corrisposte al personale che ha espletato tali attività.
2. Specularmente, nel caso in cui dipendenti dell'Amministrazione Provinciale svolgano, previa stipula di apposita convenzione, attività inerenti alle funzioni tecniche presso altre pubbliche amministrazioni, l'incentivo predetto troverà copertura nelle risorse destinate all'incentivo dall'amministrazione ove verrà effettuata la prestazione e ripartite secondo la propria disciplina regolamentare. Le relative risorse sono trasferite alla Provincia per essere corrisposte nel limite di cui all'art. 4.

Art. 7
Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, comma 3, lett. b), è incrementata da:
 - a. la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, comma 1;
 - b. la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni prive dell'attestazione del dirigente/rup di cui all'art. 17;
 - c. la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - a. la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b. l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - c. l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - a. attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - b. la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - c. la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II
Incentivo per lavori

Art. 8
Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Opere	
Pari o superiore ad euro 75.000,00 e inferiore ad euro 1.000.000,00	Percentuale del 2%
Pari o superiore ad euro 1.000.000,00 e inferiore alla soglia di rilevanza europea, come determinata dall'art. 14, comma 1, lett. a), del Codice	Percentuale del 1,8%
Pari o superiore alla predetta soglia di rilevanza europea e inferiore all'importo di euro 25.000.000,00	Percentuale del 1,4%
Pari o superiore ad euro 25.000.000,00	Percentuale del 1%

2. La percentuale va applicata sull'importo complessivo posto a base delle procedure di affidamento, comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto di IVA, compreso il costo delle opzioni di proroga e/o rinnovo del contratto, se previste esplicitamente nei documenti di gara iniziali e conseguentemente attivate.
3. In caso di varianti suppletive di cui all'art. 120, comma 1, lettera b) del Codice, la percentuale applicata è quella prevista per la procedura di affidamento iniziale.
4. In caso di procedura divisa per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto.

Art. 9

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro "lavori"

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto*	24%
Programmazione della spesa per investimenti	2%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento****	9%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	4%

Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica**	4%
Redazione del progetto esecutivo**	4%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	4%
Predisposizione dei documenti di gara/affidamento	3%
Direzione dei lavori***	22%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	14%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2%
Collaudo tecnico-amministrativo/CRE e collaudo statico (calcolato in proporzione all'importo lavori strutture)	6%
Supporto tecnico al collaudatore	1%
Totale	100,00%
* In caso di nomina di responsabile di procedimento per la fase di affidamento (art. 15 comma 4 del D.Lgs. 36/2023), la quota attribuita è pari al 3%; in caso di nomina di responsabile di procedimento per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione (art. 15 comma 4 del D.Lgs. 36/2023), la quota attribuita è pari all'8%. La quota del responsabile di procedimento di fase non nominati resta appannaggio del Responsabile Unico di Progetto.	
** In caso di redazione di livello unico di progettazione esecutiva la percentuale è data dalla somma dei 2 livelli.	
*** Nell'individuazione del gruppo di lavoro è possibile stabilire una variazione delle percentuali assegnate alla Direzione lavori e all'Ufficio di direzione lavori nel limite del 2% e nel rispetto complessivo del 36%.	
**** Per i collaboratori del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico, amministrativa e contabile, appartenenti ad uffici/settori diversi da quelli di gestione diretta delle opere/lavori, forniture beni e servizi si applica quanto stabilito dall'art. 3, comma 5.	

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

CAPO III
Incentivo per servizi e forniture

Art. 10
Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima, indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi/Forniture	
Pari o superiore ad euro 75.000,00 e inferiore ad euro 1.000.000,00	percentuale del 2%
Pari o superiore ad euro 1.000.000,00 e inferiore ad euro 5.500.000,00	percentuale del 1,80%
Pari o superiore ad euro 5.500.000,00 e inferiore ad euro 25.000.000,00	percentuale del 1,4%
Pari o superiore ad euro 25.000.000,00	percentuale del 1%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione in conformità a quanto stabilito dall'art. 114, comma 8, Allegato II.14 e art. 32, commi 2 e 3 del Codice, e inoltre per i casi in cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal Responsabile unico del progetto in ragione della particolare complessità del servizio, previamente individuato nella determina a contrarre o atto equivalente. I PPP e le concessioni di servizi, al pari di quelli di lavori, sono sempre incentivabili.
3. La percentuale va applicata sull'importo complessivo posto a base delle procedure di affidamento, comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto di IVA, compreso il costo delle opzioni di proroga e rinnovo del contratto di appalto, se previste esplicitamente nei documenti di gara iniziali e conseguentemente attivate.
4. In caso di varianti suppletive di cui all'art. 120, comma 1, lettera b) del Codice, la percentuale applicata è quella prevista per la procedura di affidamento iniziale.
5. In caso di procedura divisa per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto.

Art. 11
Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
“servizi e forniture”

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile Unico del Progetto*	21%*
Programmazione della spesa per investimenti	2%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento***	13%
Redazione del progetto (livello unico) e predisposizione dei documenti di gara/affidamento	24%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1%
Direzione dell'esecuzione**	21%
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	11%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2%
Verifica di conformità/Regolare esecuzione	5%
Totale	100,00%
* In caso di nomina di responsabile di procedimento per la fase di affidamento (art. 15 comma 4 del D.Lgs. 36/2023), la quota attribuita è pari al 4%; in caso di nomina di responsabile di procedimento per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione (art. 15 comma 4 del D.Lgs. 36/2023), la quota attribuita è pari al 7%. La quota dei responsabili di procedimento di fase non nominati resta appannaggio del Responsabile Unico di Progetto.	
** Nell'individuazione del gruppo di lavoro è possibile stabilire una variazione delle percentuali assegnate alla Direzione dell'esecuzione e ai Collaboratori del DEC nel limite del 2% e nel rispetto complessivo del 32%.	
*** Per i collaboratori del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico, amministrativa e contabile, appartenenti ad uffici/settori diversi da quelli di gestione diretta delle opere/lavori, forniture beni e servizi si applica quanto stabilito dall'art. 3, comma 5.	

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

CAPO IV
Incentivo per contratti misti e globali

Art. 12
Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima, indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Contratti misti e globali	
Pari o superiore ad euro 75.000,00 e inferiore ad euro 1.000.000,00	Percentuale del 2%
Pari o superiore ad euro 1.000.000,00 e inferiore alla soglia di rilevanza europea, come determinata dall'art. 14 comma 1 lett. a) del Codice	Percentuale del 1,8%
Pari o superiore alla predetta soglia di rilevanza europea e inferiore all'importo di euro 25.000.000,00	Percentuale del 1,4%
Pari o superiore ad euro 25.000.000,00	Percentuale del 1%

2. La percentuale va applicata sull'importo a base delle procedure di affidamento, comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto di IVA, compreso il costo delle opzioni di proroga e rinnovo del contratto di appalto, se previste esplicitamente nei documenti di gara iniziali e conseguentemente attivate.
3. In caso di varianti suppletive di cui all'art. 120, comma 1, lettera b) del Codice, la percentuale applicata è quella prevista per la procedura di affidamento iniziale.
4. In caso di procedura divisa per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto.
5. Le somme di cui al comma 1 del presente articolo devono essere previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura.

Art. 13
Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
“contratti misti e globali”

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a contratti misti e globali, sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile Unico del Progetto*	14%
Programmazione della spesa per investimenti	2%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento ***	18%
Redazione del progetto	9%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1%
Gestione delle procedure di gara/affidamento e gestione amministrativa e contabile dell'appalto	16%
Direzione dell'esecuzione**	15%
Collaboratori del direttore dell'esecuzione**	21%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	1%
Verifica di conformità/Regolare esecuzione	3%
Totale	100,00%
* In caso di nomina del responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e del responsabile di procedimento per la fase di affidamento, a ciascuno di essi spetta una quota pari al 2 %. La quota dei responsabili di procedimento di fase non nominati resta appannaggio del Responsabile Unico di Progetto.	
** Nell'individuazione del gruppo di lavoro è possibile stabilire una variazione delle percentuali assegnate al RUP, alla Direzione lavori e all'Ufficio di direzione lavori nel limite del 2% di ciascuno, nel rispetto complessivo delle percentuali stabilite nella tabella.	
*** Per i collaboratori del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico, amministrativa e contabile, appartenenti ad uffici/settori diversi da quelli di gestione diretta delle opere/lavori, forniture beni e servizi, si applica quanto stabilito dall'art. 3, comma 5.	

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

CAPO V
Norme comuni

Art. 14

Principi in materia di valutazione

1. Gli incentivi sono attribuiti ad ogni soggetto destinatario, secondo le quote riportate nelle tabelle di ripartizione. Ai fini dell'attribuzione, il dirigente competente, sentito il RUP, se soggetto diverso, attesta con proprio atto, ai sensi dell'art. 17, comma 2:
 - a) il rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - b) la completezza e la conformità dell'attività svolta, rispetto a quanto assegnato;
 - c) la competenza e la professionalità dimostrate;
 - d) la propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. Gli incentivi sono corrisposti per le attività effettivamente svolte, anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. In ogni caso, i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 15

Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

Art. 16

**Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi
o dei tempi di esecuzione**

1. Nel caso vengano accertati aumenti dei costi previsti per la realizzazione dell'intervento (opera/lavoro, servizio, fornitura) o il mancato rispetto dei tempi prefissati per la conclusione delle attività, fatte salve le cause di forza maggiore o imputabili all'affidatario o a terzi, si procede come di seguito specificato alla decurtazione del fondo incentivante spettante per funzioni tecniche.
2. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, tutte le attività sono state svolte ma vi sono stati rilevati incrementi dei tempi e/o dei costi fino al 50%, fatte salve le cause di forza maggiore o imputabili all'affidatario o a terzi, si applica una penalità sull'incentivo del singolo lavoro e/o opera, servizio e fornitura, commisurata alla percentuale di scostamento.
3. Nel caso di accertamento negativo, ovvero le attività non sono state svolte correttamente, non completate, oppure vi sono incrementi superiori al 50% dei tempi e/o costi non derivanti da adempimenti normativamente previsti o da cause di forza

maggiore o imputabili a terzi, ai soggetti responsabili dell'incremento di tempi e/o costi non riconducibili a norme, cause di forza maggiore o imputabili a soggetti terzi, non verrà corrisposto alcun incentivo.

4. Il dirigente competente provvede alla riduzione delle quote spettanti o alla non corresponsione dell'incentivo.
5. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera e/o lavoro, servizio o fornitura.
6. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificatamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinanti, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
7. Non costituiscono causa di decurtazione dell'incentivo le seguenti eventualità:
 - a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui agli artt. 120 e 121 del Codice;
 - b) sospensioni e proroghe dei lavori, servizi o forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà dell'Amministrazione o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta, soggetta a penale per ritardo.

Art. 17

Contabilizzazione e liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche

1. La liquidazione degli incentivi è effettuata dal dirigente competente, su indicazione del RUP, se soggetto diverso, in ordine all'effettività di quanto svolto e del rispetto dei tempi e dei costi previsti, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, nel rispetto dei principi di valutazione e secondo la puntuale rendicontazione riferita a ciascun lavoro, servizio o fornitura.
2. Ai fini della liquidazione, il dirigente con proprio atto individua per ciascun dipendente destinatario degli incentivi funzioni tecniche:
 - a. La tipologia e il relativo importo del lavoro, servizio o fornitura posto a base delle procedure di affidamento, con l'eventuale programma di finanziamento (se spesa di investimento);
 - b. i nominativi dei soggetti incaricati delle attività inerenti alle funzioni tecniche, nonché del personale che partecipa o collabora a dette attività, indicando i compiti a ciascuno assegnati, nonché la fase procedurale dell'affidamento;
 - c. i termini (obiettivi, tempi e modalità), entro i quali sono state eseguite le singole prestazioni;
 - d. la percentuale di attività realizzata nell'anno di competenza;
 - e. l'importo dell'incentivo da liquidare, al lordo delle ritenute di legge.
3. Gli incentivi per funzioni tecniche previsti nel quadro economico di ogni lavoro, servizio o fornitura secondo le percentuali stabilite dal presente regolamento viene registrato nelle scritture contabili ai sensi dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 con il provvedimento dirigenziale di determina a contrarre o atto equivalente, di cui all'art. 17, comma 2, del Codice in caso di affidamento diretto.

4. La liquidazione avviene con le seguenti modalità:
- per la parte relativa alla programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti (verifica e validazione), predisposizione e controllo delle procedure di gara/affidamento e RUP per la fase progettuale, nella misura del 50%, l'incentivo potrà essere liquidato in seguito all'aggiudicazione/affidamento dei lavori, servizi e forniture;
 - per la parte relativa alla direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, verifica di conformità, collaudo tecnico-amministrativo e/collaudo statico, RUP per la fase esecutiva, nella misura del 50%, l'incentivo potrà essere ammesso alla liquidazione una volta approvato il certificato di collaudo/C.R.E. per i lavori, ovvero la verifica di conformità relativamente ai servizi e forniture;
 - in caso di lavori e servizi di durata ultra annuale, il cui importo posto a base delle procedure di affidamento superiore ad euro 1.000.000,00, la liquidazione degli incentivi di cui alla lettera b) (fase di direzione lavori/di esecuzione) può avvenire per quote annuali, secondo gli stati di avanzamento maturati e certificati nell'anno di riferimento, fatta salva la fase di collaudo/verifica di conformità.
5. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza. Ai fini della liquidazione per competenza, le singole fasi vengono disciplinate come segue:

Attività tecnica	Periodo di competenza Lavori	Periodo di competenza Servizi
Programmazione della spesa per investimenti	Anno approvazione progetto esecutivo	Anno di approvazione progetto (livello Unico)
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali senza ricorso a professionisti esterni	Anno approvazione progetto esecutivo	
Redazione del documento di fattibilità tecnica ed economica senza ricorso a professionisti esterni, fatto salvo prestazioni specialistiche non eseguibilità personale provinciale	Anno approvazione progetto esecutivo	
Redazione del progetto esecutivo senza ricorso a professionisti esterni, fatto salvo prestazioni specialistiche non eseguibili da personale provinciale	Anno approvazione progetto esecutivo	
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione senza ricorso a professionisti esterni	Anno approvazione progetto esecutivo	
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	Anno aggiudicazione	
Predisposizione dei documenti di gara/affidamento e, in caso di servizi e forniture, redazione del progetto (livello unico)	Anno aggiudicazione	Anno di aggiudicazione/affidamento

Direzione dei lavori e ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere) e, in caso di servizi e forniture, Direttore della esecuzione e suoi collaboratori, senza ricorso a professionisti esterni	Approvazione C.R.E. o collaudo In caso di lavori di durata ultra annuali e per importi superiori ad euro 1.000.000,00, per stati di avanzamento maturati e certificati nell'anno di riferimento	Approvazione C.V.C o del C.R.E. In caso di servizi di durata ultra annuali e per importi superiori ad euro 1.000.000,00, per stati di avanzamento maturati e certificati nell'anno di riferimento
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione senza ricorso a professionisti esterni	Approvazione C.R.E. o collaudo	Approvazione C.V.C o del C.R.E.
Collaudo statico senza ricorso a professionisti esterni	Anno di approvazione collaudo	/
Collaudo tecnico-amministrativo o C.R.E. senza ricorso a professionisti esterni e, in caso di servizi e forniture, verifica di conformità o regolare esecuzione	Approvazione del C.R.E.	Approvazione C.V.C o del C.R.E.

Art. 18

Informazione e confronto

1. L'U.O. Organizzazione e Gestione Risorse Umane fornisce con cadenza annuale informazione alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali relativamente agli incentivi funzioni tecniche di cui al presente atto, in forma aggregata o anonima, in conformità al disposto contrattuale vigente, nel rispetto del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 19

Incentivi per le attività svolte dalla Stazione Unica Appaltante

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 8, del Codice e della Convenzione sottoscritta con la SUA, gli Enti convenzionati con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Treviso riconoscono, su richiesta, una quota parte pari al 25% dell'incentivo previsto per il lavoro, la fornitura o il servizio.
2. La quota del 25% dell'incentivo previsto per il lavoro, la fornitura o il servizio, per espressa previsione del richiamato comma 8, art. 45, del Codice è destinato a remunerare i compiti svolti dal personale appartenente alla Stazione Unica Appaltante nella misura dell'80%, compreso il fondo per l'innovazione di cui all'art. 7 nella misura del 20%.
3. Il versamento della quota di cui al comma 1 è richiesto dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Treviso entro il termine di 60 giorni dall'approvazione dell'affidamento/aggiudicazione della procedura.
4. La ripartizione della quota relativa all'80% delle somme di cui al comma 1, destinata al personale che svolge le funzioni di Stazione Unica Appaltante, avviene secondo i criteri specificati nelle seguenti tabelle:

APPALTI DI OPERE/LAVORI

MACRO ATTIVITÀ ex art. 45, comma 8, del Codice	Quota relativa all'attività specifica
Studio e predisposizione dei documenti di gara, inclusa la verifica normativa specifica di settore	50%
Gestione ed espletamento della procedura di gara/affidamento	35%
Predisposizione degli atti per l'affidamento/aggiudicazione efficace	8%
Assistenza amministrativa e contabile nell'adozione degli atti	4%
Assistenza informatica all'applicativo SINTEL, MEPA e al portale SUA	3%
Totale	100,00%

APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE

MACRO ATTIVITÀ ex art. 45, comma 8, del Codice	Quota relativa all'attività specifica
Studio e predisposizione dei documenti di gara/affidamento, inclusa la verifica normativa specifica di settore	50%
Gestione ed espletamento della procedura di gara/affidamento	27%
Predisposizione degli atti per l'affidamento/aggiudicazione efficace	16%
Assistenza amministrativa e contabile nell'adozione degli atti	4%
Assistenza informatica all'applicativo SINTEL, MEPA e al portale SUA	3%
Totale	100,00%

Art. 20

Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento si applica alle attività di cui all'art. 2 svolte in relazione alle procedure di affidamento/gara avviate a decorrere dal 1° luglio 2023, con determina a contrarre o atto equivalente, pertanto gli incentivi per funzioni tecniche relativi ad

attività svolte in relazione a procedure di gara pubblicate precedentemente il 1° luglio 2023 vengono ripartiti e liquidati secondo il regolamento previgente, adottato ai sensi dell'art. 113, D.Lgs. n. 50/2016.

2. In deroga a quanto stabilito nel comma 1, per le attività svolte di cui all'art. 2, il limite soggettivo all'erogazione dell'incentivo di cui all'art. 4 del presente regolamento, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.
3. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per la gestione delle procedure di pubblicazione all'albo pretorio on line.